

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**PER IL CONTRASTO AL LINGUAGGIO DELL'ODIO/HATE SPEECH**

**Relazione introduttiva**

Il linguaggio ha, nelle sue molteplici forme, varie funzioni, oltre quella descrittiva. La parola è lo strumento con cui l'uomo ha definito il mondo in cui vive, è lo strumento con cui stabilisce relazioni, conflitti e confini. Le parole e gli atti comunicativi, che a loro volta, rimandano ad immagini e simboli, hanno una dimensione pubblica ed effetti sulle relazioni e sulle dinamiche sociali e sono anche il veicolo con cui si diffondono e rafforzano pregiudizi e discriminazioni sociali.

Negli ultimi tempi, con l'ampia diffusione dei social network e dei media, che hanno modificato in modo irreversibile la comunicazione, l'attenzione alle parole è divenuta più serrata. E', per conseguenza, cresciuta la necessità di utilizzare un linguaggio, nelle sue varie forme, scritto, parlato e visivo, sempre più inclusivo, sempre più rispettoso delle esigenze e sensibilità delle minoranze e delle diversità oltre che delle integrità e dignità delle persone umane. Accanto, quindi, all'esigenza di tutelare la libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantite, si impone, oggi, la necessità di porre delle limitazioni necessarie a prevenire e combattere eventuali abusi, perpetrati nelle forme di hate speech e linguaggio discriminatorio. Visti che tali diritti sono principi fondamentali della Costituzione, gli interventi in tali ambiti devono essere necessariamente prescritti dalla Legge, devono avere finalità specifiche e devono essere necessari a garantire la democrazia.

Il linguaggio dell'odio si può definire come l'incitamento all'odio on line, perpetrato attraverso i media digitali ed integra una forma di discriminazione nonché una violazione dei diritti umani con conseguenti alienazione ed emarginazione sociale. E', inoltre, connotato da una violenza tale da richiedere misure incisive di tutela della dignità dell'uomo al fine di evitare derive

degenerative. I social media sono pieni di esempi di commenti che partendo da blande offese arrivano a vere e proprie minacce di morte. A volte, questi commenti integrano veri e propri reati e come tali, su querela di parte, vengono sanzionati. Altre volte, i commenti dei cd. *haters*, sebbene blandi presi singolarmente, nel loro insieme sono tali da emarginare e discriminare la persona verso cui sono rivolti pur non integrando ipotesi delittuose già normate con l'effetto di restare impunte. E' bene precisare, inoltre, che la gran parte delle volte i commenti "odiosi" non sono l'espressione necessariamente di un'ideologia o di un differente credo ma solo la manifestazione di una crassa ignoranza e della più becera cattiveria.

Bisogna ricordare che il significato delle parole varia necessariamente ed è legata intrinsecamente al contesto territoriale, culturale e storico di un popolo. Quindi, gli strumenti per combattere il linguaggio dell'odio sono rappresentati dal momento formativo, con ampi programmi educativi e di sensibilizzazione e dal momento punitivo con la previsione di nuove ipotesi di reato e pene e sanzioni adeguate.

Il fenomeno ha portata mondiale e sta conoscendo varie forme di intervento sia da parte degli organismi internazionali sia dai vari Stati. L'Europa ha emanato varie Direttive e Decisioni su questioni specifiche. Nel 2016 la Commissione Europea, in particolare, ha emanato un Codice di Condotta per combattere l'incitamento dell'odio on line. Tale Codice, cui hanno aderito varie piattaforme tra cui Tik Tok e Facebook, contiene impegni e programmi d'azione che le aziende assumono al fine di contrastare il fenomeno. Le piattaforme, infatti, assumono, in primo luogo, un impegno di informativa degli utenti volto a "precisare che sono vietate le promozioni dell'istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all'odio", nonché un impegno di attivare delle procedure di segnalazione da parte degli utenti stessi per arrivare alla rimozione dopo 24 ore o alla disabilitazione all'accesso. Purtroppo il contenuto del Codice, però, avendo ad oggetto meri impegni, non è obbligatorio né vincolante per le

piattaforme aderenti e a ciò consegue che, in caso di violazioni, queste non possano essere impugnate né davanti ai Giudici nazionali né davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In Italia, in particolare, il Senato ha istituito di recente una "Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza". Per quanto riguarda specificamente gli "hate crimes" e gli "hate speech", la L. n. 654/75 punisce con pene detentive chi propaga idee fondate sulla superiorità e l'odio razziale o etnico, chi istiga a commettere o commette atti discriminatori per tali motivi, chi istiga o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Abbiamo, poi la cd. "Legge Mancino" L. n. 201/93 che da un lato ha abbreviato i massimali delle pene, nonché differenziato tra condotte di incitamento alla discriminazione e quelle di incitamento alla violenza, dall'altro ha aggiunto due fattispecie delittuose: il crimine commesso da chi partecipa ad associazioni, gruppi, movimenti aventi finalità discriminatoria e quello commesso da chi ostenta o esibisce emblemi o simboli di gruppi aventi finalità discriminatorie. Più recentemente la L. n. 115/16 ha previsto la reclusione da due a sei anni, se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi un concreto pericolo di diffusione, si fondano sulla negazione dei crimini della Shoà o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e dei crimini di guerra.

A livello Regionale, si segnala l'Emilia Romagna che in attesa di interventi normativi specifici, si avvale del Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale.

La finalità della presente proposta di legge è quella di colmare un vuoto normativo specifico relativo al fenomeno dello hate speech relativo all'uso delle piattaforme web e all' ampliamento delle ipotesi di reato e delle conseguenti pene e si articola su un duplice piano: a livello Regionale si chiede che la Regione Campania vari ed adotti un Regolamento ad hoc per il linguaggio dell'odio in tutte le Sedi e che costituisca, all'uopo, un Osservatorio di monitoraggio

regionale, una Commissione che definisca quali sono le parole “odiose” da sanzionare, nonché sportelli territoriali per recepire le doglianze degli utenti; a livello nazionale, si chiede che la Regione Campania si faccia promotrice di un proposta di legge che colmi, appunto il vuoto normativo attuale e:

-penalizzi anche il solo fatto della pubblicazione di parole che rientrano nel fenomeno dell’ hate speech, con la previsione del risarcimento del danno oltre la pena o sanzione codificata, con inversione dell’onere della prova che cada sull’imputato;

-recepisca come obbligatorio quanto previsto nel Codice di Condotta della Commissione Europea del 2016 relativamente all’obbligo di informativa degli utenti e di procedure di segnalazione;

-preveda l’ obbligo da parte delle piattaforme web alla terza violazione di negare definitivamente l’accesso all’autore delle violazioni.

Tutto quanto altro il legislatore riterrà necessario a contrastare il fenomeno.

## **ART. 1**

### **PRINCIPI E FINALITA’**

1. La Regione Campania, nell’osservanza dei principi costituzionale e di quelli sanciti nella Dichiarazione dei Diritti Umani, promuove e persegue unapolitica organica e integrata volta alla tutela della dignità, il rispetto ed integrità della persona umana.

2. La Regione promuove l’inclusione ed il rispetto dei diritti umani.

3. La Regione persegue un ruolo di coordinamento tra la realtà territoriale e nazionale per la tutela e la difesa dei diritti della persona.

4. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con rapporti di fitta collaborazione sinergica, con l’obiettivo di tutela, devono porre in essere sul territorio regionale tutte le misure adeguate per la serenità ed il vivere civile delle comunità e per la tutela delle minoranze e diversità.

## **ART. 2**

### **OBIETTIVI**

1. La Regione, nella propria attività d'indirizzo politico e di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà, persegue i seguenti obiettivi:

- a) Valorizzare le funzioni sociali delle minoranze;
- b) riconoscere e sostenere le minoranze;
- c) riconoscere l'alto valore di piena integrazione sociale;
- d) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico;
- e) promuovere una cultura dell'integrazione sociale, del rispetto delle minoranze e delle diversità, promuovere il rispetto della persona umana;
- f) promuovere e favorire azioni di intervento nella formazione di una cultura della tolleranza e della pace; sensibilizzare gli adolescenti e i giovani al rispetto di tutte le diversità;
- g) favorire e sostenere la creazione di Protocolli d'intesa e la condivisione di Buone prassi a tutti i livelli;
- h) costituire un Osservatorio Regionale che monitori i casi eventuali di hate speech; creare un Protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno; creare una Commissione a livello locale che individui tutte le parole "odiose";
  - i) promuovere nel territorio sportelli informativi quali punti di riferimento per gli utenti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL) e con i consultori familiari;
- l) lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso queste tematiche;
  - m) promuovere, anche con ampia collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti pubblici e privati nonché degli studenti di ogni ordine e grado;
  - n) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo sul fenomeno nonché la verifica dell'impatto degli interventi posti in essere sul territorio.

### **ART. 3**

#### **PIANIFICAZIONE REGIONALE**

1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta approva il piano triennale degli interventi in materia di politiche di inclusione e lotta al linguaggio dell'odio, che conserva la sua validità sino all'approvazione del piano successivo. Nel programma sono indicati:

- a) gli obiettivi generali da perseguire;
- b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
- c) le strutture regionali coinvolte;
- d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione per azioni.

### **ART. 4**

#### **OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO E IL MONITORAGGIO DEL LINGUAGGIO DELL'ODIO**

1. È istituito l'Osservatorio per il contrasto e il monitoraggio del linguaggio dell'odio, al fine di mettere in atto attività di monitoraggio e valutazione di impatto sociale degli interventi posti in essere dalla Regione

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

- a) l'assessore regionale alle politiche giovanili che la presiede, o un suo delegato;
- b) gli assessori regionali competenti per le materie previste dal programma, o loro delegati;
- c) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi giovani, o un suo delegato;
- d) due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Campania;
- e) due direttori dei servizi socio-sanitari delle Asl;

- f) tre rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale;
- g) tre rappresentanti dell'organismo nazionale Dirigenti scolastici che prestano servizio in Campania;
- h) Un rappresentante, nominato dal Questore, della Polizia di Stato.

3. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata da un funzionario della struttura della Giunta regionale.

4. La partecipazione alle sedute non dà luogo ad emolumenti di nessun tipo, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. La composizione dell'Agenzia, le modalità di funzionamento e di rimborso delle spese di cui al comma 4 sono definite in un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## **TITOLO II. CAPISALDI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

### **ART. 5**

#### **ISTITUZIONE DEGLI SPORTELLI DI RIFERIMENTO**

1. Sono istituiti gli Sportelli di riferimento in Campania quale strumento integrativo per le doglianze degli utenti presso gli enti pubblici e privati che ne faranno richiesta e che li apriranno a proprie spese sempre nell'ottica di collaborazione con le realtà territoriali.

### **ART. 6**

#### **BUONE PRASSI**

1. La Regione, con una Commissione formata dagli assessori alla legalità, alle politiche sociali e alle politiche giovanili o loro delegati, elaborerà un Regolamento di buone prassi per enti pubblici e privati relativo all'uso del linguaggio on line ed off line, anche in collaborazione con le realtà insistenti sul

territorio onde condividere le buone prassi nel modo più ampio possibile.

#### **ART. 7 – COMPONENTE VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE**

1. La Regione istituisce IL COMPONENTE valutazione di impatto sociale come strumento di controllo e verifica dell'uso del linguaggio in tutti gli atti legislativi e amministrativi inerenti gli ambiti di comunicazione istituzionale e non.

2. La valutazione di impatto sociale è volta anche all'analisi preventiva e alla verifica periodica degli interventi previsti dalla Regione e alla loro verifica in termini di equità e di proporzionalità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità di concertazione.

**ART. 8-** La Regione istituisce di concerto e con la collaborazione delle Università e dell'Accademia della Crusca, una Commissione che elabori un elenco di parole e frasi definite "odiose" che saranno oggetto di sanzioni normative.

La Commissione sarà formata dagli Assessori alla legalità e alla cultura della Regione Campania e dai docenti di Linguistica individuati dai Rettori dei vari Atenei campani.

#### **ART. 9 – PROMOZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE PER IL CONTRASTO AL LINGUAGGIO DELL'ODIO/HATE SPEECH**

1. La Regione, dopo una necessaria opera di strutturazione all'interno delle sue Commissioni per gli atti legislativi, della proposta di legge illustrata nella relazione di presentazione, si rende promotrice della presentazione di una Legge nazionale per il contrasto al linguaggio dell'odio/hate speech.

2. Tale legge introdurrà un autonomo reato di pubblicazione di parole di odio e del loro veicolarsi sulle piattaforme social web e prevederà oltre ad una pena detentiva di minimo tre anni, il risarcimento del danno con inversione dell'onere della prova;



3. Introdurrà l'obbligo delle piattaforme di vietare l'accesso all'account in maniera definitiva alla terza violazione;
4. Introdurrà come obbligatoria anche la segnalazione da parte della piattaforma alle forze dell'ordine competenti con conseguente previsione anche della procedibilità d'ufficio del reato di pubblicazione senza necessità di querela di parte;
5. Il legislatore completerà il contenuto della norma con tutto quanto riterrà necessario.

#### **Art. 10- DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per un importo iniziale di Euro ..... per ciascun anno per il triennio 2024-2027, a valere sulle relative voci del Bilancio previsionale.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, integrano e concorrono con le risorse europee, nazionali e regionali destinate ad interventi conformi ai principi stabiliti dalla presente legge.

A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.